


Sei vittima di
violenza



molestie sul luogo
di lavoro?



**Non sei solo
rivolgiti al CUG!**



cug@aspbasilicata.it
o alla Presidente CUG emilia.straziuso@aspbasilicata.it
o alla Consigliera Regionale di Parità
consigliereregionaleparita@regione.basilicata.it

Definizione di molestie

Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 198/2006 "Codice delle pari opportunità " sono "molestie" tutti "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo".

Il comma II, del citato articolo, considera assimilate alle discriminazioni le "molestie sessuali", ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Sono altresì considerati come discriminazione (comma II-bis) i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di avere rifiutato i comportamenti di cui ai due commi precedentemente citati.

Come riconoscerle:

Molestia sessuale

Siamo di fronte ad una molestia a sfondo sessuale quando si verificano:

- ☑ Contatti fisici fastidiosi e indesiderati;
- ☑ apprezzamenti indesiderati, verbali o non verbali;
- ☑ commenti inappropriati con riferimenti alla sessualità della persona;
- ☑ scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona in quanto appartenente a un determinato sesso o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità;
- ☑ gesti, proposte o "scherzi" a sfondo sessuale;
- ☑ domande invadenti su relazioni personali;
- ☑ invio di immagini o e-mails inappropriate;
- ☑ un approccio fisico di natura sessuale, o la richiesta di un rapporto fisico quando l'altro/a non mostra alcun interesse;
- ☑ intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.

Molestia psicologica

Siamo di fronte ad una molestia psicologica quando un collega o un gruppo di colleghi tengono in modo continuato un comportamento scorretto nei confronti di un altro lavoratore, di un gruppo di colleghi, di un superiore o di un sottoposto individuato come vittima, umiliato, offeso, minacciato.

Le figure di riferimento alle quali potersi rivolgere

All'interno dell'Azienda:

- il Direttore della propria Unità Operativa
- il Medico Competente e-mail medico.competente@aspbasilicata.it
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e-mail spp@aspbasilicata.it
- le RSU ("Rappresentanza Sindacale Unitaria") elette da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato
- le RSA ("Rappresentanza Sindacale Aziendale") elette dagli iscritti ad un particolare sindacato
- il C.U.G. "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" e-mail cug.aspbasilicata.it Presidente CUG e-mail emilia.straziuso@aspbasilicata.it

All'esterno dell'Azienda:

- la Consigliera di Parità, che interviene quale pubblico ufficiale e gratuitamente su incarico del Ministero del Lavoro e-mail consigliere regionaleparita@regione.basilicata.it
- un legale di fiducia
- il numero verde anti violenza e stalking **1522** (gratuito, attivo H24), promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.